

4.2 INTERVENTI NEL COMPARTO DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Si premette che, per effetto della modifica apportata all'art. 106 del d.lgs. 1.9.1993, n. 385 dal d.lgs. 4.8.1999, n. 342, titolare dell'elenco degli intermediari operanti nel settore finanziario non è più questo Ministero, ma l'Ufficio italiano dei cambi.

Tuttavia a questo Ministero è rimasto il compito di provvedere, su proposta dello stesso UIC, alla cancellazione da detto elenco degli intermediari che abbiano perduto uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione ovvero si siano resi responsabili di gravi violazioni di legge.

Nell'esercizio di tale potere sono stati emessi n. 9 provvedimenti di cancellazione.

Analoga situazione si verifica per l'albo dei mediatori creditizi istituito con d.P.R. 28.7.2000, n. 287 – anch'esso gestito direttamente

dall'Ufficio italiano dei cambi, mentre a questo Ministero è riservato il potere di cancellazione e sospensione.

Nel corso del 2001 non si è proceduto ad alcuna cancellazione; sono stati, invece, adottati a scopo prudenziale n. 9 provvedimenti di sospensione.

4.3 ATTIVITA' NORMATIVA

Sul piano della produzione normativa la Direzione V ha predisposto il decreto 31.7.2001, n. 372 (G.U. 17.10.2001, n. 242) con il quale è stata disciplinata l'attività di cambiavalute ed, in particolare, sono state individuate le attività esercitabili congiuntamente a quella di cambiavalute (attività connesse al turismo o alla prestazione di servizi di trasporto di persone, attività numismatica).

Ha, inoltre, predisposto gli schemi di altri due importanti provvedimenti, in attuazione, rispettivamente, degli artt. 3, comma 2 e 4, comma 8, del d. lgs. 25.9.1999, n. 374:

- con il primo si è proceduto alla specificazione del contenuto dell'agenzia in attività finanziaria ed alla indicazione delle condizioni di compatibilità con lo svolgimento di altre attività professionali;
- con il secondo, per i soggetti non esercenti attività finanziaria ai quali sono stati estesi gli obblighi antiriciclaggio previsti dalla legge 5.7.1991 n. 197, vengono precisate le modalità di identificazione della clientela, di registrazione delle operazioni e dei rapporti con essa intrattenuti, anche con riferimento alle ipotesi di frazionamento e stabilite le linee di indirizzo per la segnalazione delle operazioni sospette.

Per quanto riguarda l'anagrafe dei rapporti di conto e di deposito, istituita con d. interm. 4.8.2000, n. 269, con provvedimento del 9.1.2001 è stato costituito il Comitato di garanzia composto da un magistrato amministrativo con funzioni di Presidente e da un rappresentante effettivo ed uno supplente per questo Ministero, i Ministeri dell'interno, delle finanze e della giustizia, la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi.

Il Comitato di garanzia è attivato, in sede consultiva, dal responsabile del centro operativo per la risoluzione di questioni relative all'attività del medesimo centro operativo.

Sono in corso di elaborazione, a cura degli uffici di questo stesso Ministero che si occupano degli aspetti informatici, i provvedimenti che regolano i rapporti fra autorità alle quali è consentito l'accesso all'anagrafe ed il centro operativo e tra il centro operativo e gli intermediari presso cui sono intrattenuti i conti e i depositi.

Sul piano più strettamente operativo è proseguita l'attività del Comitato-Legge n. 197/1991 (Comitato Antiriciclaggio) diretta a risolvere le questioni di ordine interpretativo conseguenti all'applicazione della normativa vigente nella materia.

Il Comitato ha emesso una serie di importanti pareri tra cui si segnalano i seguenti.

Parere n. 91 del 27.3.2001 con il quale il Comitato, facendo riferimento ai requisiti patrimoniali che, ai sensi del decreto ministeriale 2.4.1999, debbono possedere gli intermediari finanziari che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie nei confronti del pubblico, ha sostenuto che con l'espressione "capitale interamente versato" indicata in detto provvedimento debba intendersi disponibilità liquide

depositate presso banche ovvero titoli di pronta liquidazione senza perdite in conto capitale.

Sempre sullo stesso argomento, con parere n. 93, adottato nella medesima seduta del 27.3.2001, il Comitato, richiamandosi all'art. 145, comma 50, della legge finanziaria 2001 – secondo cui le garanzie che debbono essere prestate ai fini dell'affidamento, da parte dello Stato e degli enti pubblici, dell'esecuzione dei lavori pubblici possono essere costituite da fidejussioni rilasciate anche dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati da questo Ministero – ha espresso l'avviso che:

- la previsione dello strumento dell'autorizzazione specifica comporta necessariamente il possesso per gli intermediari che intendono svolgere attività di rilascio di garanzie nei confronti dello Stato e degli enti pubblici di requisiti particolari rispetto a quelli richiesti in via generale agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale;
- tali requisiti particolari dovranno essere definiti da questo Ministero in collaborazione con le autorità competenti per la determinazione dei requisiti generali di iscrizione nell'elenco speciale;

- dato il tenore letterale della citata disposizione, l'autorizzazione non può avere carattere generale, ma deve essere rilasciata ai singoli intermediari finanziari che intendono prestare garanzie nei confronti dello Stato e degli enti pubblici, proprio per assicurare una effettiva tutela delle garanzie concesse.

Parere n. 95 del 27.3.2001 con il quale al quesito se debba essere identificato l'acquirente di fondi comuni di investimento immobiliare vendutigli privatamente dall'originario acquirente, che era stato regolarmente identificato dal soggetto emittente tramite la banca collocatrice, il Comitato ha dato risposta affermativa, osservando che l'identificazione potrà avvenire allorquando il contratto di acquisto verrà consegnato alla banca depositaria per l'annotazione nella contabilità del fondo.

4.4 COMPETENZE IN MATERIA DI USURA

Sul fronte del contrasto all'usura la Direzione V ha provveduto ad emettere in data 20 settembre, sentiti Banca d'Italia e Ufficio italiano dei

cambi, il decreto di classificazione delle operazioni di finanziamento per categorie omogenee, secondo i criteri fissati dall'art. 2 della legge 7.3.1996, n. 108 (la classificazione delle operazioni di finanziamento ha cadenza annuale).

Sono stati, inoltre, emessi, anche in questo caso sentiti Banca d'Italia ed Ufficio italiano dei cambi, i decreti con i quali sono stati resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni connesse col finanziamento, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari (l'ultimo di tali decreti, concernente i tassi che troveranno applicazione nel trimestre gennaio-marzo 2002, è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale).

I decreti di cui sopra rappresentano uno strumento indispensabile nella lotta contro l'usura, in quanto, ai fini della determinazione degli interessi usurari, la cui presenza configura il reato in questione, basta aumentare della metà i tassi indicati nella tabella allegata al decreto di volta in volta in vigore.

Inoltre, in attuazione dell'art. 145, comma 62, della legge 23.12.2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), concernente la rinegoziazione dei mutui previsti dall'art. 29 della legge 13.5.1999, n. 133, è stato emanato il decreto 4.4.2001 che, ai fini della rilevazione del tasso applicabile per tale

rinegoziazione, ha individuato la categoria dei “mutui agevolati all’edilizia in corso di ammortamento”.

Per quanto attiene il Fondo di prevenzione del fenomeno dell’usura, previsto dall’art. 15 della citata legge n. 108/1996 e disciplinato dal d.P.R. 11.6.1997, n. 315, si fa presente che i contributi erogati ai Confidi, alle Fondazioni ed alle Associazioni riconosciute a valere sullo stanziamento complessivo di 300 miliardi di lire per gli anni 1996-98, ha consentito a tali organismi – stando a quanto risulta dalla documentazione relativa a tutto l’anno 2000 da essi trasmessa – di garantire finanziamenti concessi da banche ed intermediari finanziari a 8027 soggetti (artigiani, piccoli imprenditori, famiglie, ecc.), evitando così il rischio che potessero rivolgersi al mercato illegale del credito.

Dopo due anni di stasi, nell’anno in corso è stato attribuito al Fondo di Prevenzione un ulteriore stanziamento di 100 miliardi di lire, che ha permesso di corrispondere agli organismi anzidetti ulteriori contributi.

In particolare, hanno beneficiato di tali contributi n. 270 Confidi (di cui 57 che hanno presentato domanda per la prima volta) e n. 23 fra Fondazioni ed Associazioni riconosciute.

La ripartizione è stata effettuata tenendo conto dei seguenti criteri: ammontare delle somme, derivanti dalle precedenti erogazioni, ancora disponibili presso ciascun organismo; ambito di operatività; grado potenziale di usura legato al territorio; numero ed entità delle garanzie prestate.



*Ministero
delle Attività Produttive*

GABINETTO DEL MINISTRO

5219

Roma, 9 NOV. 2001

Al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica
Dipartimento del Tesoro
Direzione V - Ufficio VII
Via XX Settembre, 97
00187 Roma

Oggetto: Relazione annuale sull'applicazione delle norme relative all'obbligo di registrazione delle transazioni, ai sensi dell'art. 2, comma 3, Legge 5 luglio 1991, n. 197. Periodo 1° novembre 2000 - 31 ottobre 2001.

Al fine di consentire al Ministero del tesoro di predisporre la relazione annuale alle competenti Commissioni parlamentari sullo stato di applicazione delle norme relative all'obbligo di registrazione connesse ai conti, ai depositi o ad altri rapporti continuativi rientranti nell'esercizio delle attività istituzionali, si comunicano gli elementi in possesso di questa Amministrazione.

Le transazioni riguardanti la riscossione delle entrate ed i pagamenti delle spese di competenza di questa Amministrazione vengono effettuate presso le Tesorerie provinciali e si svolgono secondo le norme previste dalla contabilità di Stato.

Per le società fiduciarie, per le quali la disciplina giuridica, la vigilanza amministrativa e l'applicazione delle sanzioni ricadono nell'ambito di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, si comunicano gli elementi in proprio possesso, relativi al periodo decorrente dalla precedente relazione annuale (1 novembre 2000) sino al 31 ottobre 2001.

Le società fiduciarie

Ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, le società fiduciarie sono annoverate tra gli intermediari sottoposti agli obblighi di registrazione e di segnalazione previsti dalle norme antiriciclaggio.

Le società complessivamente tenute a tali adempimenti, in quanto autorizzate all'esercizio dell'attività fiduciaria di amministrazione, risultanti dalle evidenze di questo Ministero, alla data del 31 ottobre 2001, ammontano a n.358, così suddivise:

- n.53 società fiduciarie;
- n.237 società fiduciarie e di revisione,
- n.68 società di revisione.

Rapporti con le altre autorità di vigilanza

In applicazione del protocollo d'intesa siglato l'8 marzo 1994 tra il Ministero e l'Ufficio italiano dei cambi è stato intrattenuto, nell'interesse delle rispettive attribuzioni di vigilanza, uno stretto scambio di informazioni, specie in ordine a carenze o ad anomalie nelle segnalazioni dei dati aggregati di cui al D.M. 7 agosto 1992.

La conoscenza della normativa

Nel corso delle attività di vigilanza si è riscontrato ancora il perdurare di perplessità degli operatori innanzi a difficoltà interpretative sia delle disposizioni legislative che delle norme regolamentari di applicazione.

La verifica degli adempimenti di legge in materia

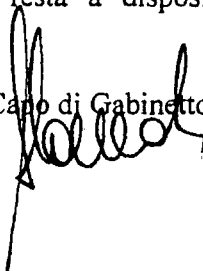
L'attività ispettiva, condotta durante il periodo di riferimento nei confronti di n.11 società, è stata diretta alla verifica sia dell'osservanza delle norme di istituto che, in applicazione del protocollo d'intesa Ministero dell'industria - Ufficio italiano dei cambi, di cui prima si è detto, alla verifica:

- ☐ della tenuta dell'archivio unico informatico e del suo aggiornamento;
- ☐ del rispetto delle modalità per l'acquisizione, per l'archiviazione e per la comunicazione dei dati;
- ☐ dell'idoneità delle procedure interne atte a consentire il regolare assolvimento degli obblighi di segnalazione.

Le irregolarità riscontrate, in due casi, relativamente alla tenuta dell'archivio uico informatico e del suo aggiornamento sono state segnalate all'Ufficio italiano cambi in applicazione del già citato protocollo di intesa.

Confidando di aver fornito una completa rassegna dell'attività svolta in ordine alla verifica dell'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I della legge 5 luglio 1991, n.197 da parte delle società fiduciarie, si resta a disposizione per precisazioni eventualmente occorrenti.

Il Capo di Gabinetto



I S V A P

Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private
e di interesse collettivo

RACCOMANDATA A MANO
RISERVATA

SERVIZIO ASSICURAZIONE PERSONE
SERVIZIO ASSICURAZIONE DANNI

Roma 14 NOV. 2001

Prot. n. 125027 Allegati



Al Ministero dell'Economia
e delle Finanze
D.G.T. - Servizio V
Antiriciclaggio, Contenzioso, Valutario
c.a. dott. Lauria
Direttore Generale
Via XX Settembre n. 97
00187 ROMA

e p.c. All'Ufficio Italiano Cambi
Capo Servizio Antiriciclaggio
c.a. dott. R. Righetti
Via IV Fontane, 124
00184 ROMA

OGGETTO: Attività di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni antiriciclaggio nell'anno 2001. Relazione ex art. 2, comma 3, legge 5 luglio 1991 n. 197.

1. Al fine di fornire a codesto Ministero gli elementi occorrenti per la Relazione da presentare alle apposite Commissioni Parlamentari ai sensi dell'art. 2, terzo comma, della legge 5 luglio 1991 n. 197, si riporta, nel seguito, un resoconto sull'attività svolta nel corrente anno da parte di questo Istituto in materia di vigilanza sull'osservanza, nel settore assicurativo, delle disposizioni antiriciclaggio.

2. Gli accertamenti ispettivi nel corso dell'anno 2001, finalizzati alla verifica dell'osservanza della normativa in argomento, hanno riguardato le Direzioni generali delle sottoindicate società vita e danni:

- MAA Vita S.p.A.
- Medital Ass.ce S.p.A.
- Risparmio Vita S.p.A.
- Ass. Milanese S.p.A.
- Ala Service S.p.A.

L'Istituto ritiene di poter effettuare, entro la fine del corrente anno, nei limiti delle possibilità operative, ulteriori verifiche ispettive.

Si fa presente che dall'entrata in vigore della normativa in oggetto questo Istituto ha effettuato 109 verifiche ispettive in materia di antiriciclaggio.

Dagli accertamenti effettuati nel corso dell'anno 2001 è emerso quanto segue:

- Imprese danni

Le verifiche ispettive hanno posto in evidenza per due imprese carenze procedurali e di controllo interno che hanno determinato ritardi nelle registrazioni di operazioni negli AUI aziendali.

Le inadeguate strutture organizzative accompagnate da una insufficiente formazione del personale, hanno determinato errori talvolta riferibili ad interpretazioni non conformi alla normativa di cui trattasi.

Le irregolarità riscontrate sono state contestate alle società ed ai collegi sindacali.

A conclusione del procedimento istruttorio, è stata effettuata la segnalazione alla Procura della Repubblica ai sensi dell'art. 331 c.p.p.

- Imprese vita

L'attività ispettiva svolta nei confronti di due imprese vita italiane non ha evidenziato, in un caso, aspetti di criticità; nell'altro ha messo in luce alcune carenze nelle procedure adottate per la tenuta e l'aggiornamento dell'archivio unico informatico, nonché in sede di trasmissione dei dati all'Ufficio Italiano dei Cambi.

In particolare, è stato riscontrato un errore di programmazione del sistema che gestisce l'AUI, che comporta l'inattendibilità della data di registrazione delle posizioni inserite in tale archivio, con la conseguente impossibilità di verificare il rispetto dei tempi di registrazione previsti dalla normativa vigente e rilevare eventuali ritardi.

Ulteriore aspetto di criticità riscontrato riguarda la tempistica seguita nel trasferimento delle registrazioni degli archivi provvisori all'AUI che, per quanto riguarda le operazioni di incasso e di pagamento, è risultato effettuato in concomitanza con la trasmissione dei dati all'Ufficio Italiano dei Cambi e quindi entro la seconda decade del secondo mese successivo a quello di riferimento (art. 4, D.M. del Tesoro del 21 luglio 2000). Tale procedura ha comportato il sistematico superamento del termine previsto per l'inserimento dei dati nell'AUI dall'art. 2, comma 1 della legge n. 197/91 e dalla circolare ISVAP n. 257 del 5 ottobre 1995.

È inoltre emerso che i dati aggregati da trasmettere all'UIC venivano prelevati direttamente dagli "archivi di transito" prima del loro inserimento nell'AUI.

Le irregolarità riscontrate sono state contestate alla società e al collegio sindacale e sono state oggetto di segnalazione alla Procura della repubblica ai sensi dell'art. 331 c.p.p. .

--- ° ---

A seguito dell'evoluzione della regolamentazione nazionale e internazionale e dell'operatività degli intermediari bancari e finanziari, la Banca d'Italia ha ravvisato la necessità di procedere ad un aggiornamento delle "indicazioni" diffuse a partire dal 1993.

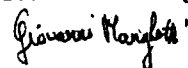
Il documento reca un compendio di istruzioni operative indirizzate alla varie categorie di intermediari; in proposito, unitamente alla Banca d'Italia, l'ISVAP ha aggiornato gli indici di anomalia delle operazioni assicurative.

Ai sensi dell'art. 3-bis, comma 4, della legge n. 197/91, il nuovo provvedimento è stato emanato dalla Banca d'Italia, sentito l'Ufficio Italiano dei cambi e d'intesa con l'ISVAP e la CONSOB in data 12 gennaio 2001. Dette istruzioni sono state aggiornate alla luce dei recenti eventi che hanno interessato gli U.S.A. . In particolare con comunicazioni del 28 settembre e 4 ottobre 2001 l'ISVAP ha invitato le imprese a verificare con immediatezza le operazioni effettuate nonché i rapporti in essere, potenzialmente riconducibili a persone, enti, società collegati a qualsiasi titoli agli eventi che hanno colpito gli U.S.A. l'11 settembre scorso.

Da ultimo, si richiama quanto già segnalato nelle precedenti comunicazioni in ordine alla mancata applicazione della normativa antiriciclaggio alle imprese operanti in Italia in libera prestazioni di servizi.

Distinti saluti.

Il Presidente
(Giovanni Manghetti)





[RACCOMANDATA A.R.]

DIVISIONE INTERMEDIARI
Ufficio Vigilanza e Albo
Intermediari e Agenti di Cambio

CONSOB
COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Protocollo: 1092013
Procedimento:
Destinatario: 102970

MINISTERO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE.
Dipartimento del Tesoro - Direzione V
Ufficio VII
Via XX Settembre, 97

00187 ROMA

OGGETTO: Relazione ex art. 2, comma 3, della legge 5 luglio 1991, n. 197.

Si fa seguito alla nota n. 252296, con la quale è stato chiesto alla scrivente di fornire gli elementi utili per la predisposizione della relazione indicata in oggetto.

Al riguardo, nel precisare che questa Commissione, in conformità alle intese in atto, procede a trasmettere, per conoscenza, all'Ufficio Italiano Cambi ogni relazione ispettiva, o parte di essa, dalla quale emergano profili rilevanti ai fini della legislazione antiriciclaggio, si fornisce, in allegato, il prospetto riassuntivo delle comunicazioni inviate sul tema nel corso del 2001.

Distinti saluti.

C O N S O B

T. Togna

F. Tedeschi

Allegati 1
013100003
MF

Allegato

Data della nota di segnalazione	Oggetto della segnalazione	Intermediario di riferimento
12/07/2001	Estratto di relazione ispettiva	Piazza Affari SIM
26/07/2001	Estratto di relazione ispettiva	Agente di Cambio T. Tasso
03/08/2001	Estratto di relazione ispettiva	Directa SIM